

La circolare di lavoro e previdenza n. 28-29/2019

Un nuovo profilo per il settore odontoiatrico: l'assistente di studio odontoiatrico (Aso)

di Carlo Cavalleri, Ilaria Conte e Isabella De Vecchis – consulenti del lavoro

Con il [D.P.C.M. 9 febbraio 2018](#) è stato recepito l'accordo di istituzione dell'assistente di studio odontoiatrico. Scopo del presente contributo è di delineare le funzioni di questa nuova figura ed effettuare una panoramica delle possibili problematiche inerenti la sua gestione, soprattutto a seguito della necessità del possesso di un attestato per svolgere tali mansioni.

Istituzione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico

Il D.P.C.M. 9 febbraio 2018 ha recepito l'accordo stipulato il 23 novembre 2017 fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico (Aso) quale operatore di interesse sanitario, e la disciplina della relativa formazione.

A norma dell'accordo, tale figura professionale, operante in regime di dipendenza, svolge attività finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accogliimento dei clienti e alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari, in collaborazione con l'équipe odontoiatrica.

Vi è, tuttavia, il divieto assoluto per l'assistente di studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente, anche in presenza dell'odontoiatra e degli altri professionisti sanitari del settore. Ricordiamo, infatti, che tale figura è prevista sia negli studi odontoiatrici che nelle altre strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche. Non può, inoltre, svolgere alcuna attività di competenza delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, delle professioni mediche e delle altre professioni sanitarie per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

Per quanto riguarda l'assistenza all'odontoiatra, dovrà supportare quest'ultimo durante le prestazioni di igiene orale e profilassi, la seduta operatoria e assistenza protesica, la seduta operatoria e

assistenza in endodonzia, la seduta operatoria e assistenza in ortodonzia, la seduta operatoria e assistenza in chirurgia odontoiatrica (orale). Dovrà, inoltre, coadiuvare l'odontoiatra nelle manovre di primo soccorso e per l'organizzazione dei soccorsi durante le emergenze, sostenendo la persona assistita durante la seduta e rilevandone le reazioni. È sempre l'Aso colui che è incaricato di allestire gli spazi e le strumentazioni per il trattamento odontoiatrico, preoccupandosi di sanificare i diversi ambienti di lavoro, preparare e disinfettare l'area dell'intervento clinico, sterilizzare gli strumenti e le attrezzature, eseguire il controllo sulle scadenze dei farmaci, smaltire i rifiuti sanitari differenziati. Infine, ha anche il delicato ruolo di essere responsabile del trattamento della documentazione clinica e amministrativo-Contabile, per cui gestisce le procedure di accoglienza e dimissioni della persona assistita, le prenotazioni e il calendario degli appuntamenti e lo schedario dei pazienti, compresa la documentazione clinica e il materiale radiografico e iconografico, gestisce i rapporti con i fornitori, informatori scientifici, consulenti, collaboratori esterni, e si occupa della gestione del magazzino e della cassa.

La formazione

Con il D.P.C.M. viene previsto che, a seguito dell'entrata in vigore dello stesso, possano svolgere la professione di assistente di studio odontoiatrico solamente coloro in possesso dell'attestato di qualifica/certificazione per assistente di studio odontoiatrico, con l'esclusione di alcune eccezioni, che verranno esaminate nel prosieguo. Tale attestato, valido su tutto il territorio nazionale, si consegue a seguito del superamento dell'esame finale del corso di formazione per Aso.

La formazione è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali devono procedere alla programmazione dei corsi di formazione e rilasciano le autorizzazioni alle aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti formazione accreditati per la realizzazione degli stessi. Per l'accesso al corso di formazione è richiesto come requisito l'adempimento al diritto dovere all'istruzione e formazione professionale, e la sua frequenza è obbligatoria: non possono, infatti, essere ammessi all'esame finale coloro i quali abbiano superato, anche per giustificato motivo, il tetto massimo di assenze indicato dalla Regione o Provincia autonoma, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive.

Il corso deve avere una durata complessiva non inferiore a 700 ore, suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio, e comunque una durata non superiore a 12 mesi. Lo stesso è suddiviso in 2 moduli:

- modulo di base con 150 ore di teoria, di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni, e 100 ore di tirocinio;
- modulo professionalizzante con 150 ore di teoria, di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni, e 300 ore di tirocinio.

Il tirocinio è svolto presso gli studi odontoiatrici o gli altri servizi e strutture organizzate ai sensi del D.Lgs. 502/1992 sotto la supervisione di un operatore qualificato ed esperto, i cui requisiti sono definiti dalle Regioni e Province autonome.

L'esame finale consiste in una prova teorica e in una prova pratica dirette a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali. Coloro che conseguono l'attestato di qualifica/certificazione saranno obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all'anno.

Le Regioni e le Province autonome possono valutare i titoli pregressi della persona per l'acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione.

Aso e apprendistato

È lo stesso accordo fra Stato e Regioni che ammette la possibilità di acquisire la qualifica di assistente di studio odontoiatrico anche tramite l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, fermo restando che la durata della formazione non può essere superiore ai 12 mesi.

Ricordiamo brevemente quali sono le caratteristiche dell'apprendistato di primo tipo, così come disciplinato dal D.Lgs. 81/2015. L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato definito "a causa mista", poiché in cambio della prestazione lavorativa l'apprendista riceve, oltre al corrispettivo consistente nello stipendio, anche un'altra forma di corrispettivo, di tipo formativo. In particolare, l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale integra in un sistema duale formazione e lavoro, nell'ambito di un percorso di istruzione o di qualificazione professionale, dovendo coniugare la formazione sul lavoro con un percorso di istruzione impartito da istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione, tanto che lo stesso può anche essere utilizzato in tutti i settori di attività, con la sola esclusione delle P.A., per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Questo tipo di apprendistato può essere stipulato con soggetti di età compresa fra i 15 e i 25 anni e la durata è determinata dall'ordinamento previsto del titolo di studio da conseguire, ma comunque mai superiore a 4 anni. La formazione è effettuata sia dall'istituzione formativa che internamente all'azienda, e le ore di formazione sono retribuite in misura inferiore.

Per quanto riguarda, d'altro canto, l'assunzione della categoria in commento mediante contratto di apprendistato professionalizzante, la stessa sembrerebbe possibile, tenendo tuttavia conto di alcune cautele.

Infatti, il D.Lgs. 81/2015 prevede la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato di primo tipo in apprendistato professionalizzante, allo scopo della qualificazione professionale ai fini contrattuali, e inoltre, come ha avuto modo di indicare il Ministero del lavoro in alcune sue esternazioni,

“il contratto di apprendistato professionalizzante ha una specifica finalità in quanto non è volto tanto all'acquisizione di una qualifica professionale ma al conseguimento di una qualificazione, ossia di una formazione teorica/pratica più completa, attinente non solo lo svolgimento della mansione assegnata, individuata dalla qualifica contrattuale, ma anche un'articolata conoscenza del contesto lavorativo e delle relative attività”.

Tuttavia, il fatto che l'Aso sia in possesso di un attestato di qualifica potrebbe eventualmente portare le parti a una modulazione ridotta del percorso formativo, tenendo conto delle competenze già acquisite durante lo svolgimento delle ore di formazione previste per l'ottenimento della certificazione.

Esenzioni e disposizioni transitorie

Non tutti, tuttavia, per svolgere la professione in oggetto hanno l'obbligo di frequentare il corso di formazione professionale: è stato, infatti, tenuto conto della possibilità che ci siano lavoratori che già da anni stiano svolgendo la mansione di assistente alla poltrona presso studi odontoiatrici.

È stato, quindi, previsto che i lavoratori che alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. – 6 aprile 2018 – hanno o hanno avuto l'inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona, e possano documentare un'attività lavorativa di non meno di 36 mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi 5 anni, siano esentati dall'obbligo di frequenza e superamento del corso di formazione.

Nell'accordo del 23 novembre 2017 è anche prevista una disposizione transitoria, che copre un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto, durante cui possono essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di assistente alla poltrona, privi dell'apposito titolo, fermo restando l'obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l'attestato di qualifica/certificazione di assistente di studio odontoiatrico entro 36 mesi

dall'assunzione. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, stanno lavorando con inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona e che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, i datori di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano l'attestato di qualifica/certificazione di assistente di studio odontoiatrico, sempre entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

Anche se è specificato che il datore di lavoro debba acquisire la documentazione attestante i 36 mesi di avvenuta attività, che permettono di lavorare senza il riconoscimento formale della qualifica di Aso, non è invece chiaro come lo stesso debba comportarsi nel caso in cui alla fine del periodo transitorio il proprio dipendente non abbia ottenuto l'attestato di qualifica professionale.

L'accordo per il settore odontoiatrico previsto nel Ccnl Studi professionali

A recepimento di questa nuova figura, inoltre, il 12 dicembre 2018 è stato sottoscritto un accordo fra Confprofessioni, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, nell'ambito del Ccnl Studi professionali, per introdurre la figura dell'Aso all'interno dei profili professionali dell'area medico-sanitaria e odontoiatrica.

In particolare, vengono inseriti i seguenti profili:

- livello 4: assistente di studio odontoiatrico (appartengono al quarto livello i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite);
- livello 4S: assistente di studio odontoiatrico con esperienza di almeno 24 mesi nelle mansioni di cui al livello 4 (appartengono al livello 4 *super* i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine e attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche acquisite per alcune figure professionali anche tramite specifici percorsi formativi);
- livello 3: assistente di studio odontoiatrico con esperienza di almeno 24 mesi nelle mansioni di cui al livello 4S (appartengono al livello 3 i lavoratori che, nell'ambito di direttive e istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano strumenti e particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico-amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compreso il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela).

Il calcolo dei suddetti termini decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

Nel IV livello viene, altresì, inserita una nuova figura denominata collaboratore di area odontoiatrica, definita dal seguente profilo professionale: *"Collaboratore di settore odontoiatrico che sotto la responsabilità e le direttive dell'odontoiatra svolge funzioni di supporto alle attività tipiche e caratteristiche del medesimo"*.

Tale figura è stata introdotta per far sì che l'odontoiatra possa far riferimento a più soggetti, invece che a uno solo, in grado di supportarlo nella sua attività quotidiana. Rispetto all'assistente di studio odontoiatrico non sono richieste caratteristiche o qualifiche particolari per poter ricoprire il ruolo di Cso, il quale eseguirà le sue mansioni sotto diretto controllo e responsabilità dell'odontoiatra, svolgendo un ruolo di supporto alle attività cliniche ed extra-cliniche. Lo stesso dispone, quindi, di minore autonomia dell'Aso e non esercita funzioni di coordinamento.

Per entrambe le qualifiche sopra descritte, se assunte tramite contratto di apprendistato professionalizzante, oltre alle agevolazioni già previste a livello normativo, ne saranno messe a disposizione di ulteriori anche da Ebipro, l'Ente bilaterale legato al Ccnl Studi professionali, per le quali attendiamo specifiche indicazioni da parte dell'Ente.

Le parti, anche al fine di monitorare e tutelare lo sviluppo del mercato del lavoro del comparto, si sono inoltre impegnate a favorire l'acquisizione di adeguate competenze da parte di tali figure, promuovendone la progressione professionale, attraverso la definizione di uno specifico percorso formativo.